

2013. aggiornamento.

Poichè è un dovere e un obbligo sancito anche all'interno del CCNL (tant'è che in caso di mancata presa servizio è prevista una sanzione disciplinare) il ministero dell'Interno fa presente che non serve [più] l'autorizzazione del sindaco a svolgere l'incarico di reggente o di supplente in altra sede di segreteria come se fosse un incarico "extra", non solo, ma non finisce nemmeno nel novero degli incarichi da inserire nell'anagrafe delle prestazioni ex art. 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001, perché questa attività è un'attività che compresa tra i propri compiti e doveri d'ufficio, mentre la richiamata norma si applica solo per attività che non sono comprese tra i propri compiti e doveri d'ufficio.

UBI MAJOR....

pb

Argomento:

Incarichi a scavalco

Testo del quesito:

Gli incarichi a scavalco conferiti ai segretari comunali e provinciali sono soggetti alla disciplina

Risposta:

L'attuale quadro normativo sancisce l'obbligatorietà all'interno dell'ente locale della figura del segretario

Ne consegue che gli incarichi di reggenza e supplenza conferiti ai segretari in disponibilità (così come

L'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 155/2001, dispone che conferire ai dipendenti incarichi, non compres

È evidente, pertanto, come la norma in questione sancisca l'obbligo per il dipendente pubblico di chie

In questi rientra anche quella prestata ai segretari comunali e provinciali, come già accennato, le regg

Argomento:

Compensi per incarichi a scavalco.

Testo del quesito

Quali sono le corrette modalità di erogazione del compenso spettante al segretario che svolge

Risposta

L'accordo di trattativa complessiva del 13 gennaio 2009 stabilisce che il segretario complessivo

Si ritiene che tale ultima locuzione debba essere riferita a quanto disposto dal provvedimento

Se, infatti, nell'atto di conferimento non sono specificati i giorni di accesso, ma è fatto riferimento

Qualora, al contrario, il provvedimento di attribuzione preveda espressamente le giornate in cui

Già che ci siamo spiegatemi Voi perché io non sono in grado di giustificare la fantasia di alcune sezioni regionali della gestione dell'albo che con provvedimenti dispongono [legittimamente] la assegnazione di un segretario per "un giorno a settimana" e [illegittimamente] specificando e incidendo su il CCNL che invece dispone tutt'altro sugli emolumenti e sul calcolo dei medesimi) quando, infatti, **la responsabilità è per tutti i giorni del periodo di servizio anche a scavalco e anche -e soprattutto- negli incarichi di reggenza e supplenza, anche se disposta in una sorta di part-time verticale il reggente è responsabile per tutte le 36 ore (anche se non è fisicamente sempre nello stesso ente).** E, in particolare con quale diritto il datore di lavoro intende ridurre arbitrariamente le già misere € 17 giornaliere (che nemmeno chi fa le pulizie o stira -e ringrazio tutti coloro che ci aiutano a vivere meglio liberandoci di queste incombenze- oserebbe accettare per una giornata di lavoro) per fare in modo che siano emolumenti "settimanali" anziché giornalieri in totale spregio del CCNL di categoria e delle più elementari regole del senso di proporzione eventualmente sancite dalla nostra Carta costituzionale agli artt. 1 e 36.

pb

Io così scriverei al ragioniere capo:

COMUNE DI _____

IL SEGRETARIO COMUNALE (Reggente)

Al Sindaco

Al Ragioniere capo

Disposizioni in materia di retribuzione per il corretto calcolo degli emolumenti relativi all'espletamento delle funzioni ex art. 97 TUEL in condizioni soggettive di Segretario comunale reggente (titolare di altra sede).

Premesso che il decreto autorizzatorio del Ministero dell'Interno circa la reggenza (istituto diverso dalla supplenza che si definisce come nei casi in cui il titolare sia assente per un

periodo protratto nel tempo: es. malattia o gravidanza, ecc...) dispone a garanzia del migliore e più corretto funzionamento dell'ente ove il segretario comunale o provinciale presta servizio in qualità di titolare la possibilità di UNO o PIU' accessi a settimana, si rappresenta che:

1) Le funzioni e la relativa responsabilità amministrativa contabile e di altro genere connessa all'art. 97 e 107 TUEL non è frazionabile in termini di accessi ma perdura ininterrottamente per tutta la settimana lavorativa a prescindere che il segretario si trovi fisicamente in altro luogo o stia lavorando quale titolare della propria sede di segreteria.

2) **La Costituzione della Repubblica Italiana con il combinato disposto degli artt. 1 e Art. 36 così dispone: "La Repubblica è fondata sul lavoro." e che *"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.***

" E, non pare certamente minimamente dignitosa una retribuzione mensile di € 80,00 per l'esercizio delle medesime funzioni e medesime responsabilità che svolgerebbe un titolare (con emolumenti complessivi di circa trenta volte maggiori) e non certo come, in modo del tutto errato, alcuni vorrebbero calcolare sulla base di assunti contenuti nel decreto di autorizzazione che dispone circa i soli accessi e non può né deve disporre il metodo di calcolo degli emolumenti (già previsti dal CCNL di categoria e dagli accordi decentrati) che sono ontologicamente assolutamente diversi dai rimborsi di vitto, alloggio e spese carburante in capo ai segretari in disponibilità soggetti alla potestà datoriale del ministero dell'interno. Peraltro il 15% dell'importo che molto impavidamente definiremmo *dignitoso*

è pari solamente a € 17,54 al giorno mentre il 25% sarebbe solamente pari a € 24,00 al giorno che calcolato per 30 giorni darebbe una somma pari a quella degli emolumenti di incarico con somme di riferimento mensili di € 720,00 che nemmeno la categoria più bassa (A) nel CCNL Regioni ed enti Locali avrebbe l'offesa di percepire.

3) **Stabilito che le funzioni di reggente o supplente sono se svolte dal segretario già titolare o in condizione di disponibilità le medesime, ma esattamente le medesime, rispetto a quelle svolte dall'eventuale titolare, si evidenzia che l'accordo delle OSS e della parte datoriale ha fatto estrema chiarezza sul punto stabilendo esattamente le modalità di calcolo che non possono essere oggetto di reinterpretaioni se non nei modi e tempi stabiliti dalla legge (contrattazione).**

4) Ancorché le funzioni di segretario comunale reggente siano incarico ultroneo rispetto alle mansioni ordinarie di lavoro da segretario comunale titolare di sede di segreteria è di tutta evidenza che il titolare del rapporto di servizio (Sindaco o nel caso di segretario in condizione di

disponibilità Ministero dell'Interno) autorizza tale incarico "extra" sulla base delle valutazioni contenute nel D.Lgs 165/2001 con corresponsione delle voci facenti parti dell'incarico proporzionate alla funzione ausiliaria di consulente giuridico generale dell'ente ancorché non titolare (ex art 97 TUEL) previa verifica di alcune condizioni: A) saltuarietà ed occasionalità degli stessi nel breve periodo: secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 276/2003, B) non interferenza con l'attività ordinaria; C) natura dell'attività e relazione con gli interessi dell'Amministrazione; D) modalità di svolgimento; E) impegno richiesto.

5) gli accessi con recupero somme a titolo di rimborso spese (es. vitto alloggio e spese carburante) sono nel caso in cui si tratti di segretario titolare già stabilite da normativa vigente o da norme pattizie in caso di rimborsi relativi ad una convenzione di segreteria, ma sono ben diversi dal conteggio dei giorni di servizio prestati (a prescindere dal numero degli accessi svolti presso l'ente) e facenti parti **del periodo di incarico che ha un inizio e un termine all'interno del quale con la semplice differenza tra termine finale e termine iniziale si possono agevolmente calcolare i giorni a cui riferirsi per il calcolo degli emolumenti.**

6) Il ministero dell'Interno non dispone il potere di modificare le situazioni giuridiche retributive e soggettive già stabilite dai CCNL vigenti e correlate dalle responsabilità del segretario che svolge le medesime funzioni del titolare con medesime responsabilità e che gli accordi decentrati hanno stabilito nella seguente misura fino a 60 giorni 15% delle voci stipendiali dalla lettera a) alla lettera e) oltre i 60 giorni 25% delle voci richiamate come sopra.

7) Con l'accordo sindacale del 13 gennaio 2009 L'art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali - Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003, recante "trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco" è così modificato:

"Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'Agenzia ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze.

Al Segretario cui vengano conferiti tali incarichi spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico. Tale percentuale

può essere fissata, con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, in misura non superiore al 25%.

In via transitoria, e nelle more degli accordi regionali, le percentuali applicate sono definite nella misura del 15% per gli incarichi fino a 60 giorni e nella misura del 25% per gli incarichi di durata superiore.”.

Per questi motivi

IL SEGRETARIO COMUNALE

DISPONE

1) che il responsabile del servizio trattamento economico del personale tenga conto di quanto esposto in premessa e per l'effetto calcoli in modo corretto il periodo di lavoro effettivamente prestato in considerazione che l'orario di servizio e gli accessi effettuati non sono che una parte del lavoro complessivo svolto

2) che l'allegata tabella indicativa è da verificare nelle singole voci con gli elementi retributivi soggettivi a cura del responsabile di servizio come individuato al punto precedente che dispone la liquidazione del trattamento economico, sentito il corrispondente responsabile di servizio ragioneria del comune di titolarità del segretario comunale reggente

ACCORDO

sottoscritto ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d) del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001

A seguito della delibera n. 154 del 23 dicembre 2008 con cui il Consiglio Nazionale di Amministrazione, preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti non ha formulato rilievi in merito, ha approvato l'ipotesi di accordo del 2 dicembre 2008 relativa al trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco, il giorno 13 gennaio 2009 alle ore 11:00, nei locali della sede nazionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria che al termine hanno sottoscritto il seguente accordo.

ART. 1

L'art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei segretari comunali e provinciali - Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003, recante "trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco" è così modificato:

"Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'Agenzia ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze.

Al Segretario cui vengano conferiti tali incarichi spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico. Tale percentuale può essere fissata, con le modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale, in misura non superiore al 25%.

In via transitoria, e nelle more degli accordi regionali, le percentuali applicate sono definite nella misura del 15% per gli incarichi fino a 60 giorni e nella misura del 25% per gli incarichi di durata superiore."

Roma, 13 gennaio 2009

La delegazione trattante di parte pubblica dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali:

Avv. Mauro GUERRA firmato

Dott.ssa Giovanna MARINI firmato

Dott. Carmelo CARLINO firmato

Le OO.SS. di categoria: firmato

Fp CGIL firmato

CISL Fps firmato

UIL Fpl - Ansal firmato

UNSCP firmato

Confsal/Fenal – DiCCAP firmato

tabella riassuntiva voci per calcolo emolumenti reggenza

(esempio di scuola e con carattere soggettivo, senza garanzia né responsabilità)

rif.: voci retributive ccnl 16/05/2001

decorrenza: 01/01/2012 (contratto a regime)

applicazione CCNL 14/10/2010

indennità di supplenza/ reggenza

importo annuo

percentuale

annua

art. 37, c.1a)

1

trattamento stipendiale

31.983,43

art. 37, c.1b)

2

I.I.S.

art. 37, c.1c)

3

R.I.A.

0,00

art. 37, c.1d)

4

retr.posizione+25%consorzio

10.121,09

escluso aumento facoltativo (che dal 09/06/2009 è pari al 50%) di cui all'accordo n. 2 del 9/12/03

art. 37, c.1e)

5

maturato economico

0,00

6

13ma mensilità

0,00

Esculso importo della 13esima

totale (a)

42.104,52

0,00

indennità di supplenza/ reggenza

importo mensile **(b)**

$(a/12)=$

3.508,71

importo giornaliero **(c)**

$(b/ \quad \mathbf{30gg} \quad)=$

116,96

indennità di supplenza/ reggenza x incarichi fino a 60 gg

percentuale

15%

importo mensile

526,31

importo giornaliero

17,54

indennità di supplenza/ reggenzaper incarichi di durata superiore a 60 giorni

percentuale

25%

importo mensile

877,18

importo giornaliero

da

a

29,24

periodo (giorni di calendario)

21-mar-2011

14-apr-2011

24,00

24,00

420,96

